

437. Decreto del 20 marzo 1829 n. 2332, col quale si dichiara che le traduzioni di qualunque opera, tranne alcuni casi, non debbano andar soggette a privativa.

Questo decreto è stato pubblicato in Collezioni delle leggi e dei reali decreti del Regno delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli, 1829, I semestre, 65 ss..

Francesco I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ecc.

Visto il decreto del dì 5 febbraio 1828;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato degli affari interni;

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

1. Le traduzioni di qualsiasi opera non sono comprese nel disposto dell'articolo primo del nominato decreto.

2. Ci riserbiamo, a seconda de' casi particolari, ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione, di accordare la privativa per quella durata di anni che a Noi sembrerà conveniente.

3. Il Nostro consigliere Ministro di Stato Ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il Nostro Ministro segretario di stato degli affari interni, ed il consigliere di stato Nostro luogotenente generale ne' reali dominj al di là del Faro, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente decreto.